

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. C. 3532, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 Nitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	32

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.05.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.

C. 3532, approvata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, in sostituzione della relatrice, Iorio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la proposta di legge di cui oggi la Commissione avvia l'esame – composta di due soli articoli – rechi la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano, denominato anche « Porta Aurea », sito in Benevento (articolo 1). La proposta di legge, di iniziativa della senatrice De Lucia e altri, è stata approvata dal Senato il 23 marzo 2022 (si tratta dell'atto Senato n. 2166).

Ricorda che l'Arco di Traiano di Benevento rappresenta una tra le più importanti testimonianze dell'antichità romana in Italia e nel mondo. Esso celebra la costruzione della via Traiana, una fondamentale arteria di collegamento alternativa alla via Appia, che univa Roma alle province meridionali, a *Brindisium* e dunque ai possedimenti d'Oriente. Oggi esso commemora l'eredità romana e quella longobarda di una delle città più affascinanti dal punto di vista storico e culturale dell'intero Mezzogiorno. A ragione la via Traiana può essere considerata, per la valenza storica e simbolico-documentaria, uno dei tratti meridionali della via Francigena e in tal modo la strada fu effettivamente chiamata, almeno in certi suoi tratti, come variamente attestato.

L'edificazione dell'Arco viene fatta risalire al 114 dopo Cristo. Esso doveva rappresentare il coronamento dall'eccezionale impresa infrastrutturale della via Traiana e dei più veloci e sicuri collegamenti tra la capitale e le province orientali. La sua realizzazione permise a Benevento, antica capitale sannita, di consolidare il suo ruolo strategico e politico nell'Impero dell'epoca. Traiano volle onorare questa antica *civitas*, allestendo un'opera a testimonianza delle

ultime grandi conquiste dell'Impero romano, dal Reno all'Arabia, fino alla Dacia. L'Arco, composto da un solo fornice, è largo 8,60 metri ed è alto 15,60 metri. È costruito con blocchi di pietra rivestita di marmo pario; la trabeazione è sostenuta da quattro semicolonne allestite accanto ai piloni.

Il tessuto narrativo delle decorazioni dell'Arco rappresenta i successi e la fortuna del *princeps* su quelli che oggi definiremmo i fronti interno ed esterno e la virtù dell'imperatore al di qua e al di là del *limes*, i successi della pace, le vittorie di guerra, le scene di trionfo e di assegnazione di premi e terre ai veterani. Si tratta di una testimonianza storica di una magnificenza inoppugnabile; essa rappresenta un bene culturale di straordinario pregio, oltre che di inestimabile valore architettonico.

L'articolo 2 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ricorda che, per quanto riguarda la dichiarazione di monumento nazionale, l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017, modificando l'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha introdotto una procedura in base alla quale la dichiarazione amministrativa di interesse culturale di un bene può comprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ». In dettaglio, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice è quella che accerta la sussistenza, in cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante in ragione del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. La norma citata del 2017 ha previsto che la dichiarazione di interesse culturale può comprendere an-

che, su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le cose rivestano anche un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Pertanto, si ritiene opportuno e storicamente giusto elevare l'Arco di Traiano in Benevento, con la presente proposta di legge, al rango di monumento nazionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

Nuovo testo C. 3151 Nitti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella giornata di giovedì 28 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e che sono state presentate 7 proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo segnala che alcune proposte emendative risultano inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento della Camera, in quanto estranee alla materia affrontata dal provvedimento, il quale – anche a seguito della decisione assunta nella seduta del 27 aprile scorso dalla Commissione in ordine all'adozione del testo base – presenta un'estensione e un ambito materiale molto circoscritti, essendo volto soltanto alla valorizzazione del canto lirico italiano.

Ricorda a tale proposito che, in particolare attraverso la decisione sopra citata, è stato univocamente circoscritto il perimetro della proposta di legge al ristretto ambito citato – espungendo gli articoli che riguardavano le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione – al fine di evitare sovrapposizioni con il disegno di legge di delega al Governo (S. 2318) in materia di spettacolo che, come noto, è in corso di esame al Senato.

La proposta di legge, nel suo nuovo testo, è dunque ora riconducibile all'unica finalità, molto puntuale, di valorizzazione del melodramma italiano, anche nell'ottica di sostenere la recente decisione del Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO di proporre l'arte del canto lirico italiano per l'inserimento nella lista rappresentativa UNESCO del patrimonio culturale immateriale.

Ne consegue che non è possibile ammettere proposte emendative che, estendendo il perimetro dell'intervento normativo, risulterebbero incompatibili con la decisione già assunta dalla Commissione.

Si tratta delle seguenti proposte emendative:

l'emendamento Mollicone 1.2 volto ad includere la musica da camera tra le espressioni artistiche riconosciute dalla Repubblica quali espressioni artistiche di rilevante interesse nazionale;

l'emendamento Mollicone 1.3 volto tutelare lo spettacolo dal vivo e a riconoscerlo quale strumento fondamentale di espressione artistica e di crescita culturale;

l'articolo aggiuntivo Mollicone 1.01 recante una ridenominazione del Fondo unico del spettacolo;

l'articolo aggiuntivo Mollicone 2.01 volto a istituire la giornata nazionale della commedia dell'arte.

Rileva come tali proposte emendative affrontino tematiche del tutto diverse e, peraltro oggetto di altre proposte di legge, pure assegnate alla Commissione e non abbinate al progetto di legge in discussione in coerenza con la definizione del perimetro normativo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

**Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo
testo C. 3151 Nitti.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: melodramma italiano aggiungere le seguenti: e la musica da camera.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: quale espressione artistica con le seguenti: quali espressioni artistiche

1.2. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La Repubblica tutela e sostiene lo spettacolo dal vivo quale strumento fondamentale di espressione artistica e di crescita culturale, pedagogica, sociale, economica e formativa della collettività, riconosciute e garantite ai sensi degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, garantendo il potenziamento e lo sviluppo del settore.

2-ter. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intendono le esecuzioni caratterizzate da attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante.

2-quater. La presente legge stabilisce e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni per organizzare, promuovere e favorire la partecipazione degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali.

1.3. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Riforma del Fondo Unico dello Spettacolo)

1. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è rinominato Fondo per le arti nazionali.

1.01. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: 6 ottobre con le seguenti: 16 febbraio

2.2. Patelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale della commedia dell'arte)

1. La Repubblica riconosce il 25 febbraio quale Giornata nazionale della commedia dell'arte, al fine di tutelare e di riconoscere l'importanza storica della commedia dell'arte.

2. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, laboratori didattici e spettacoli.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.01. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado inserire le seguenti: , pub-

bliche e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori.

3.1. Patelli.

Al comma 3, dopo le parole: della cultura inserire le seguenti: e con il Ministero dell'università.

3.2. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri.